Il giorno 17 maggio 2001, in Bologna

tra

- Associazione Nazionale dei Consorzi Agrari

e

- Associazione Nazionale Dirigenti dei Consorzi Agrari

In relazione all'esigenza di apportare alcune indilazionabili integrazioni al testo del CCNL stipulato il 18 giugno 1999 ai fini del recepimento di disposizioni legislative incidenti sul trattamento normativo del personale dirigente e di inserire alcuni chiarimenti alle norme contrattuali in vigore per eliminare incertezze interpretative in sede applicativa, si è convenuto di apportare al testo del surrichiamato CCNL le seguenti precisazioni e modifiche.

Art. 6 - Malattia, maternità e infortunio.

In relazione a quanto previsto dal D.lgs. 26.3.01 n. 151 vengono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, la dirigente ha facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista attesti che ciò non costituisce pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro.

Il congedo di maternità può essere richiesto dalla dirigente che abbia adottato od ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore ai 6 anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento e deve essere fruito durante i primi 3 mesi di ingresso del bambino nella famiglia.

Il dirigente, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento del bambino al solo padre, ha diritto di assentarsi per la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre.

Art. 15 - Premio di anzianità di servizio.

In calce all'articolo viene inserito il seguente:

Chiarimento a verbale.

In caso di passaggio del dirigente da un Consorzio a un altro Consorzio in liquidazione coatta amministrativa sempre che la risoluzione dell'originario rapporto non sia avvenuta per iniziativa del dirigente, l'eventuale intervallo di tempo superiore a 2 mesi intercorso tra i 2 rapporti non viene preso in considerazione ai fini della maturazione del premio di anzianità.

Art. 23 - Preavviso.

In calce all'articolo viene inserito il seguente:

Chiarimento a verbale.

L'ipotesi di risoluzione del rapporto prevista al penultimo comma del presente articolo non comporta per il dirigente l'osservanza del preavviso e il rinvio ai commi 2 e 5 ha l'unico scopo di determinare sia il numero di mensilità spettanti a titolo di arrotondamento per esodo agevolato, sia il criterio di calcolo, precisato nell'ultima frase del richiamato comma 5, delle predette mensilità, fermo restando che esse non rientrano nel TFR.

ASSOCAP
Ass. Naz. Dirigenti dei Consorzi Agrari

þþþþ